

D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.

## **Art. 66** *Spacci interni*

### **In vigore dal 14 settembre 2012**

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'[articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. <sup>(21)</sup>

2. Al comma 3, dell'[articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), la parola: «comunicazione» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio di attività». <sup>(22)</sup>

3. I commi 1 e 2 dell'[articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), sono abrogati.

---

(21) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).

(22) Comma così modificato dall' [art. 4, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147](#).